

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

---

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<b>I Comunicazioni</b>	
	<b>Consiglio</b>	
1999/C 58/01	Posizione comune (CE) n. 14/1999, del 18 gennaio 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture .....	1
1999/C 58/02	Posizione comune (CE) n. 15/1999, del 25 gennaio 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali .....	17
1999/C 58/03	Posizione comune (CE) n. 16/1999, dell'8 febbraio 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 67/548/CEE per quanto riguarda l'etichettatura di talune sostanze pericolose in Austria e in Svezia .....	26

## I

(Comunicazioni)

## CONSIGLIO

## POSIZIONE COMUNE (CE) N. 14/1999

definita dal Consiglio il 18 gennaio 1999

in vista dell'adozione della direttiva 1999/.../CE del Consiglio relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture

(1999/C 58/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 75, paragrafo 1, e l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato<sup>(3)</sup>,

- (1) considerando che l'eliminazione delle distorsioni di concorrenza tra le imprese di trasporto degli Stati membri richiede nel contempo l'armonizzazione dei sistemi di prelievo e l'istituzione di equi meccanismi di imputazione ai trasportatori dei costi delle infrastrutture;
- (2) considerando che tali obiettivi possono essere conseguiti solo a tappe;
- (3) considerando che un certo grado di armonizzazione dei sistemi fiscali è già stato realizzato con l'adozione della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizza-

zione delle strutture delle accise sugli oli minerali<sup>(4)</sup>, e della direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali<sup>(5)</sup>;

- (4) considerando che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza 5 luglio 1995, nella causa C-21/94, Parlamento/Consiglio<sup>(6)</sup>, ha annullato la direttiva 93/89/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture<sup>(7)</sup> mantenendo in vigore gli effetti di detta direttiva sino a che il Consiglio non emani una nuova direttiva; che, pertanto, la direttiva 93/89/CEE deve essere sostituita dalla presente direttiva;
- (5) considerando che nell'attuale situazione occorrerebbe limitare l'adeguamento dei sistemi nazionali di imposizione agli autoveicoli commerciali di tonnellaggio superiore a una determinata soglia;
- (6) considerando che, a tale scopo, è opportuno fissare aliquote minime per le tasse sugli autoveicoli

<sup>(1)</sup> GU C 59 del 26.2.1997, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU C 206 del 7.7.1997, pag. 17.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 17 luglio 1997 (GU C 286 del 22.9.1997, pag. 217), posizione comune del Consiglio, del 18 gennaio 1999, e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU L 316 del 30.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

<sup>(5)</sup> GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 94/74/CE.

<sup>(6)</sup> Racc. 1995, pag. I-1827.

<sup>(7)</sup> GU L 279 del 12.11.1993, pag. 32.

- che sono attualmente applicate negli Stati membri o che potrebbero eventualmente sostituirle;
- (7) considerando che sarebbe opportuno incoraggiare l'impiego di veicoli maggiormente rispettosi dell'ambiente e del sistema viario introducendo una maggiore differenziazione delle tasse o altre imposizioni, purché detta differenziazione non interferisca col funzionamento del mercato interno;
- (8) considerando che è opportuno che a taluni Stati membri sia concesso un periodo di deroga agli importi minimi per agevolare l'adeguamento delle imposizioni richieste dalla presente direttiva;
- (9) considerando che alcune operazioni di trasporto interno locale che non hanno grande incidenza sul mercato dei trasporti della Comunità sono attualmente assoggettate ad aliquote ridotte delle tasse sugli autoveicoli; che, ai fini di un'armoniosa transizione, si dovrebbero autorizzare gli Stati membri a concedere deroghe temporanee alle aliquote minime;
- (10) considerando che occorrerebbe consentire agli Stati membri di applicare aliquote ridotte o esenzioni per gli autoveicoli il cui impiego non sia tale da avere ripercussioni sul mercato dei trasporti della Comunità;
- (11) considerando che, al fine di tener conto di determinate situazioni speciali, occorrerebbe prevedere una procedura secondo la quale gli Stati membri possono essere autorizzati a mantenere ulteriori esenzioni o riduzioni;
- (12) considerando che le attuali distorsioni di concorrenza non possono essere eliminate solo mediante l'armonizzazione delle tasse o delle accise sul carburante; che, tuttavia, in attesa di forme di prelievo tecnicamente ed economicamente più idonee, esse possono essere limitate prevedendo la possibilità di conservare o introdurre pedaggi e/o diritti d'utenza per l'uso delle autostrade; che, inoltre, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a prelevare diritti per l'uso di ponti, gallerie e valichi di montagna;
- (13) considerando che, date le specifiche condizioni di taluni itinerari alpini, può essere opportuno che uno Stato membro non applichi un sistema di diritti d'utenza in un tratto ben definito della sua rete autostradale, onde consentire l'applicazione di un onere connesso con l'infrastruttura;
- (14) considerando che è necessario che i pedaggi e i diritti d'utenza non siano discriminatori, non comportino eccessive formalità, non creino ostacoli alle frontiere interne; che è necessario, quindi, adottare misure adeguate per consentire il pagamento dei pedaggi e dei diritti d'utenza in qualsiasi momento e con diversi mezzi di pagamento;
- (15) considerando che le aliquote dei diritti d'utenza dovrebbero essere fissate in funzione della durata dell'infrastruttura in questione ed essere differenziate secondo i danni causati dagli autoveicoli stradali;
- (16) considerando che ai veicoli immatricolati in Grecia dovrebbero essere temporaneamente applicati diritti d'utenza ridotti per tener conto delle difficoltà legate alla sua posizione geopolitica;
- (17) considerando che, per garantire un'applicazione uniforme dei diritti d'utenza e dei pedaggi, è opportuno stabilire talune modalità di applicazione, quali le caratteristiche delle infrastrutture alle quali si applicano, i livelli massimi di alcune aliquote ed altre condizioni generali da rispettare; che le aliquote medie ponderate dai pedaggi dovrebbero essere connesse con i costi di costruzione, esercizio e sviluppo della rete di infrastruttura di cui trattasi;
- (18) considerando che occorre prevedere che gli Stati membri destinino alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo equilibrato delle reti di trasporto una percentuale dell'importo di diritto d'utenza o dei pedaggi, a condizione che tale importo sia calcolato conformemente alle disposizioni della presente direttiva;
- (19) considerando che gli importi previsti nella presente direttiva, espressi nelle unità monetarie nazionali degli Stati membri che adottano l'euro, saranno fissati il 1° gennaio 1999 allorché il valore dell'euro sarà determinato ai sensi del regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio, del 31 dicembre 1998, sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro<sup>(1)</sup>; che è opportuno che gli Stati membri che non adottano l'euro riesaminino annualmente gli importi previsti nella presente direttiva espressi nelle monete nazionali e adeguino, se necessario, tenendo conto delle modifiche nei tassi di cambio; che gli adeguamenti annuali nelle monete nazionale non possono essere obbligatori se la modifica derivante dal-

(1) GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1.

l'applicazione del nuovo tasso di cambio è inferiore a un certo livello percentuale;

- (20) considerando che dovrebbe essere applicato il principio di territorialità; che due o più Stati membri possono collaborare ai fini dell'introduzione di un sistema comune di diritti d'utenza, fatta salva l'osservanza di talune condizioni supplementari;
- (21) considerando che, in base al principio di proporzionalità, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suoi obiettivi, ai sensi dell'articolo 3 B, terzo comma, del trattato;
- (22) considerando che si dovrebbe prevedere un calendario rigoroso per il riesame delle disposizioni della presente direttiva e, se necessario, per il loro adattamento allo scopo di istituire un sistema di prelievi a carattere maggiormente territoriale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## CAPO I

### Disposizioni generali

#### Articolo 1

La presente direttiva riguarda le tasse sugli autoveicoli nonché i pedaggi e i diritti d'utenza gravanti sugli autoveicoli, quali definiti all'articolo 2.

La presente direttiva non si applica agli autoveicoli che effettuano trasporti esclusivamente nei territori non europei degli Stati membri.

Inoltre, essa non si applica agli autoveicoli immatricolati nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla, nelle Azzorre e a Madera e che effettuano trasporti esclusivamente in questi territori o tra questi e il territorio continentale rispettivamente della Spagna o del Portogallo.

#### Articolo 2

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

- a) «autostrada», una strada specialmente progettata e costruita per la circolazione automobilistica che non serve le proprietà finitime, e che;
- i) è dotata, salvo in punti determinati o a titolo temporaneo, di carreggiate distinte per i due sensi di marcia, separate mediante una striscia di terra non destinata alla circolazione oppure, in via eccezionale, mediante altri mezzi;
- ii) non presenta intersezioni a raso con alcun'altra strada, linea ferroviaria o sede tranviaria, o camminate per la circolazione pedonale;
- iii) è espressamente segnalata come autostrada;
- b) «pedaggio», il pagamento di una somma determinata per l'esecuzione, da parte di un autoveicolo, di un tragitto situato fra due punti di una delle infrastrutture di cui all'articolo 7, paragrafo 2, basata sulla distanza percorsa e sulla categoria dell'autoveicolo;
- c) «diritti di utenza», il pagamento di una somma determinata che dà il diritto all'utilizzazione da parte di un autoveicolo, per una durata determinata, delle infrastrutture di cui all'articolo 7, paragrafo 2;
- d) «autoveicolo», un veicolo a motore o un insieme di autoarticolati, adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada e che abbiano un peso totale a pieno carico autorizzato pari o superiore a 12 tonnellate;
- e) autoveicolo «EURO I», un veicolo con le caratteristiche di cui alla casella A della tabella di cui alla sezione 8.3.1.1 dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli<sup>(1)</sup>;
- f) autoveicolo «EURO II», un veicolo con le caratteristiche di cui alla casella B della tabella di cui alla sezione 8.3.1.1 dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE.

(1) GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/1/CE (GU L 40 del 17.2.1996, pag. 1).

## CAPO II

## Tasse sugli autoveicoli

## Articolo 3

1. Le tasse sugli autoveicoli di cui all'articolo 1 sono le seguenti:

- Belgio: *taxe de circulation sur les véhicules automobiles/verkeersbelasting op de autovoertuigen;*
- Danimarca: *vægtafgift af motorkøretøjer m.v.;*
- Germania: *Kraftfahrzeugsteuer;*
- Grecia: *Τέλη κυκλοφορίας;*
- Spagna:
  - a) impuesto sobre vehículos de tracción mecánica,
  - b) impuesto sobre actividades económicas (unicamente per quanto riguarda l'importo dei prelievi riscossi per gli autoveicoli);
- Francia:
  - a) *taxe spéciale sur certains véhicules routiers,*
  - b) *taxe différentielle sur les véhicules à moteur;*
- Irlanda: *vehicle excise duty;*
- Italia:
  - a) *tassa automobilistica,*
  - b) *addizionale del 5 % sulla tassa automobilistica;*
- Lussemburgo: *taxe sur les véhicules automoteurs;*
- Paesi Bassi: *motorrijtuigenbelasting;*
- Austria: *Kraftfahrzeugsteuer;*
- Portogallo:
  - a) *imposto de camionagem,*
  - b) *imposto de circulação;*
- Finlandia: *varsinainen ajoneuvovero/egentlig fordonsskatt;*
- Svezia: *fordonsskatt;*
- Regno Unito:
  - a) *vehicle excise duty,*
  - b) *motor vehicles licence.*

2. Lo Stato membro che sostituisca una delle tasse di cui al paragrafo 1 con un'altra analoga ne informa la Commissione, la quale procede ai necessari adattamenti.

## Articolo 4

Le procedure di riscossione e recupero delle tasse menzionate all'articolo 3 sono stabilite da ciascuno Stato membro.

## Articolo 5

Per quanto riguarda gli autoveicoli immatricolati negli Stati membri, le tasse di cui all'articolo 3 sono riscosse unicamente dallo Stato membro d'immatricolazione.

## Articolo 6

1. Qualunque sia la struttura delle tasse di cui all'articolo 3, gli Stati membri stabiliscono le relative aliquote in modo che, per ogni categoria o sottocategoria di autoveicoli di cui all'allegato I, non siano inferiori all'aliquota minima stabilita nell'allegato medesimo.

Entro un termine di due anni successivi all'entrata in vigore della direttiva, la Grecia, l'Italia, il Portogallo e la Spagna saranno autorizzati ad applicare aliquote più basse, ma non inferiori al 65 % dei minimi stabiliti nell'allegato I.

2. Gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte o esenzioni:

- a) per gli autoveicoli del ministero della Difesa, della protezione civile, dei servizi di lotta antincendio e degli altri servizi di pronto intervento, delle forze dell'ordine, nonché per gli autoveicoli adibiti alla manutenzione stradale,
- b) per gli autoveicoli che circolano solo occasionalmente sulla pubblica via dello Stato membro d'immatricolazione e che sono utilizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale non è il trasporto di merci, a condizione che i trasporti effettuati da tali veicoli non comportino distorsioni di concorrenza e fatto salvo l'accordo della Commissione.

3. a) Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a mantenere esoneri o riduzioni supplementari delle tasse sugli autoveicoli per

motivi inerenti a specifiche politiche di natura socioeconomica o connessi alle infrastrutture dello Stato medesimo. Tali esoneri o riduzioni possono riguardare unicamente autoveicoli immatricolati nello Stato membro in questione che effettuano trasporti esclusivamente all'interno di una parte ben delimitata del suo territorio.

- b) Qualunque Stato membro che desideri mantenere un siffatto esonero o una siffatta riduzione ne informa la Commissione comunicandole inoltre tutte le informazioni pertinenti. La Commissione informa gli Stati membri dell'esonero o della riduzione proposti entro il termine di un mese.

Si considera che il Consiglio abbia autorizzato il mantenimento dell'esonero o della riduzione proposti se, entro un termine di due mesi a decorrere dalla data alla quale gli altri Stati membri sono stati informati ai sensi del precedente comma, né la Commissione né alcuno Stato membro hanno chiesto che la questione venga esaminata dal Consiglio.

4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, secondo comma e dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, nonché dell'articolo 6 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri<sup>(1)</sup>, gli Stati membri non possono accordare alcuna esenzione o riduzione delle tasse di cui all'articolo 3, che abbia per effetto di rendere l'importo della tassa inferiore alle aliquote minime di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

### CAPO III

#### Pedaggi e diritti d'utenza

##### Articolo 7

1. Gli Stati membri possono conservare o introdurre pedaggi e/o diritti d'utenza alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10.
2. a) I pedaggi e i diritti d'utenza sono imposti solo per l'uso di autostrade o altre strade a corsie multiple le cui caratteristiche siano analoghe a quelle delle autostrade, dei ponti, delle gallerie e dei valichi di montagna.

<sup>(1)</sup> GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38.

Tuttavia, in uno Stato membro sprovvisto di rete generale di autostrade o di strade a doppia corsia (carreggiate separate) aventi caratteristiche analoghe, essi possono essere imposti in detto Stato membro per l'utenza della categoria di strade più elevata dal punto di vista tecnico.

- b) Previa consultazione della Commissione, secondo la procedura di cui alla decisione del Consiglio, del 21 marzo 1962, relativa all'istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti<sup>(2)</sup>,

- i) i pedaggi e i diritti d'utenza possono essere imposti anche su altre sezioni della rete stradale principale, in particolare

— quando ragioni di sicurezza lo richiedano,

— in uno Stato membro sprovvisto, nella maggior parte del suo territorio, di una rete coerente di autostrade o di strade a doppia corsia aventi caratteristiche analoghe, in detta parte del paese, ma solo sulle strade utilizzate per il trasporto pesante di merci interregionale e internazionale, purché la domanda di traffico e la densità demografica non giustifichi economicamente la costruzione di autostrade o di strade a doppia corsia aventi caratteristiche analoghe;

- ii) un regime speciale per le zone frontaliere può essere introdotto dagli Stati membri interessati;

- iii) l'Austria può esentare dall'applicazione dei diritti d'utenza austriaci il tratto autostradale tra Kufstein e Brennero.

3. I pedaggi e i diritti d'utenza non sono imposti cumulativamente per l'uso di uno stesso tratto stradale. Tuttavia, gli Stati membri possono parimenti applicare pedaggi su reti in cui sono riscossi diritti d'utenza per l'utilizzazione di ponti, gallerie e valichi di montagna.

<sup>(2)</sup> GU L 23 del 3.4.1962, pag. 720/62. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 73/402/CEE (GU L 347 del 17.12.1973, pag. 48).

4. I pedaggi e i diritti d'utenza sono applicati senza alcuna discriminazione, diretta o indiretta, in base alla nazionalità del trasportatore oppure all'origine o alla destinazione dell'autoveicolo.

5. L'applicazione, la riscossione e il controllo del pagamento dei pedaggi e dei diritti d'utenza sono effettuati in modo da intralciare il meno possibile la fluidità del traffico, evitando controlli e verifiche obbligatori alle frontiere interne della Comunità. A tal fine gli Stati membri cooperano per introdurre metodi che consentano ai trasportatori di pagare i diritti d'utenza in qualsiasi momento nell'arco delle 24 ore, almeno nei principali punti di vendita, utilizzando qualsiasi comune mezzo di pagamento all'interno e all'esterno degli Stati membri nei quali sono applicati. Gli Stati membri prevedono attrezzature adeguate ai punti di pagamento dei pedaggi e dei diritti d'utenza in modo da mantenere i normali livelli di sicurezza stradale.

6. Uno Stato membro può stabilire che gli autoveicoli immatricolati nel suo territorio siano assoggettati a diritti d'utenza per l'utilizzazione di tutta la sua rete stradale.

7. I diritti d'utenza, comprese le spese amministrative per tutte le categorie di autoveicoli, sono fissati dallo Stato membro interessato ad un importo non superiore all'importo massimo stabilito nell'allegato II.

Detto importo massimo viene riesaminato entro il 1° luglio 2002 e successivamente ogni due anni. Ove necessario, la Commissione propone gli adattamenti appropriati e il Consiglio delibera alle condizioni previste dal trattato.

Fino a due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri in cui vige un diritto d'utenza applicano una riduzione del 50% delle aliquote dei diritti d'utenza per gli autoveicoli immatricolati in Grecia, in ragione della sua posizione geopolitica. La Commissione può decidere di autorizzare di anno in anno l'estensione di tale riduzione da parte di detti Stati membri.

8. I diritti d'utenza sono proporzionali alla durata dell'utilizzazione delle infrastrutture.

Uno Stato membro può applicare unicamente aliquote annue per gli autoveicoli immatricolati nel suo territorio.

9. Le aliquote medie ponderate dei pedaggi sono connesse con i costi di costruzione, esercizio e sviluppo della rete di infrastrutture di cui trattasi.

10. Fatte salve le aliquote medie ponderate dei pedaggi di cui al paragrafo 9, gli Stati membri possono differenziare le aliquote dei pedaggi riscossi in funzione

- a) delle categorie di emissione dei veicoli, a condizione che nessun pedaggio superi di oltre il 50% il pedaggio imposto ai veicoli equivalenti che soddisfano i requisiti di emissione più sicuri;
- b) dell'ora del giorno, a condizione che nessun pedaggio superi di oltre il 100% il pedaggio imposto durante il periodo del giorno meno costoso.

Qualsiasi variazione dei pedaggi imposti in relazione alle categorie di emissione dei veicoli o dell'ora del giorno è proporzionale all'obiettivo perseguito.

#### Articolo 8

1. Due o più Stati membri possono cooperare ai fini dell'introduzione di un sistema comune di diritti d'utenza applicabile all'insieme dei loro territori. Tali Stati membri associano strettamente la Commissione alla preparazione di detto sistema, nonché al suo successivo funzionamento e ad eventuali modificazioni del medesimo.

2. Un sistema comune è subordinato alle seguenti condizioni, cumulative rispetto a quelle prescritte dall'articolo 7:

- a) le aliquote d'utenza comuni sono fissate dagli Stati membri partecipanti ad un importo non superiore a quello massimo indicato all'articolo 7, paragrafo 7;
- b) il pagamento dei diritti d'utenza comuni dà accesso alla rete definita dagli Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2;
- c) altri Stati membri possono aderire al sistema comune;
- d) gli Stati membri partecipanti elaborano un criterio di ripartizione che consenta di assegnare a ciascuno di loro un'equa parte delle entrate provenienti dai diritti d'utenza.

## CAPO IV

## Disposizioni finali

*Articolo 9*

1. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione da parte degli Stati membri:
  - a) delle tasse o diritti specifici:
    - riscossi all'atto dell'immatricolazione dell'autoveicolo, oppure
    - gravanti sugli autoveicoli o i carichi di peso o di dimensioni fuori della norma;
  - b) dei pedaggi di parcheggio e diritti specifici relativi alla circolazione urbana;
  - c) dei tributi regolatori specificamente destinati a combattere le situazioni di congestione stradale circoscritte a determinati luoghi e momenti.
2. La presente direttiva non osta inoltre a che gli Stati membri destinino alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo equilibrato delle reti di trasporto una percentuale dell'importo di diritto d'utenza o dai pedaggi, a condizione che tale importo sia calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafi 7 e 9.

*Articolo 10*

1. Per l'applicazione della presente direttiva i tassi di cambio tra l'euro e le monete nazionali degli Stati membri che adottano l'euro sono quelli fissati il primo giorno lavorativo di ottobre e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*; essi si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno civile successivo.
2. Gli Stati membri che adottano l'euro hanno la facoltà di mantenere gli importi in vigore al momento dell'adeguamento annuale fatto ai sensi del paragrafo 1, se la conversione di tali importi espressi in euro comporta una modifica espressa in moneta nazionale inferiore al 5%.

*Articolo 11*

1. Alle date di cui all'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, la Commissione presenta al Consiglio

una relazione sull'attuazione della presente direttiva, tenendo conto dell'evoluzione della tecnologia e della congestione stradale.

2. Per consentire alla Commissione di redigere le suddette relazioni, gli Stati membri le forniscono, al più tardi sei mesi prima delle date di cui al paragrafo 1, le informazioni necessarie.

3. Gli Stati membri che introducono sistemi elettronici di riscossione dei pedaggi o dei diritti d'utenza cooperano al fine di realizzare un adeguato livello di interoperabilità.

*Articolo 12*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

*Articolo 13*

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 14*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

## ALLEGATO I

## ALIQUOTE MINIME DI IMPOSTA DA APPLICARE SUGLI AUTOVEICOLI

## Autoveicoli

Numero di assi e peso totale massimo autorizzato a pieno carico (in tonnellate)		Aliquota minima di imposta	
Pari o superiore	Inferiore	Sospensione pneumatica o riconosciuta equivalente <sup>(1)</sup> dell'(degli) asse(i) motore(i)	Altri sistemi di sospensione dell'(degli) asse(i) motore(i)
<b>2 assi</b>			
12	13	0	31
13	14	31	86
14	15	86	121
15	18	121	274
<b>3 assi</b>			
15	17	31	54
17	19	54	111
19	21	111	144
21	23	144	222
23	25	222	345
25	26	222	345
<b>4 assi</b>			
23	25	144	146
25	27	146	228
27	29	228	362
29	31	362	537
31	32	362	537

<sup>(1)</sup> Sospensione riconosciuta equivalente secondo la definizione dell'allegato II della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).

## Complessi (autoarticolati e autotreni)

Numero di assi e peso totale massimo autorizzato a pieno carico (in tonnellate)		Aliquota minima di imposta (in euro/anno)	
Pari o superiore	Inferiore	Sospensione pneumatica o riconosciuta equivalente <sup>(1)</sup> dell'(degli) asse(i) motore(i)	Altri sistemi di sospensione dell'(degli) asse(i) motore(i)
<b>2 + 1 assi</b>			
12	14	0	0
14	16	0	0
16	18	0	14
18	20	14	32
20	22	32	75
22	23	75	97
23	25	97	175
25	28	175	307
<b>2 + 2 assi</b>			
23	25	30	70
25	26	70	115
26	28	115	169
28	29	169	204
29	31	204	335
31	33	335	465
33	36	465	706
36	38	465	706
<b>2 + 3 assi</b>			
36	38	370	515
38	40	515	700
<b>3 + 2 assi</b>			
36	38	327	454
38	40	454	628
40	44	628	929
<b>3 + 3 assi</b>			
36	38	186	225
38	40	225	336
40	44	336	535

<sup>(1)</sup> Sospensione riconosciuta equivalente secondo la definizione dell'allegato II della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).

## ALLEGATO II

Importo massimo in euro dei diritti d'utenza, comprese le spese amministrative di cui all'articolo 7, paragrafo 7

## ANNUO

	<i>massimo 3 assi</i>	<i>minimo 4 assi</i>
Non-EURO	960	1 550
EURO I	850	1 400
EURO II e meno inquinanti	750	1 250

## MENSILE E SETTIMANALE

L'importo massimo mensile e settimanale delle aliquote è proporzionale alla durata dell'uso delle infrastrutture.

## GIORNALIERO

Il diritto d'utenza giornaliero è pari a 8 EUR per tutte le categorie di veicoli.

---

## MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

### I. INTRODUZIONE

1. Con la sentenza del 5 luglio 1995 (causa C-21/94), la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato la direttiva 93/89/CEE mantenendone tuttavia gli effetti fino all'adozione di una nuova direttiva. La direttiva è stata annullata a motivo di una irregolarità procedurale (mancata nuova consultazione del Parlamento europeo da parte del Consiglio).
2. Il 13 novembre 1996 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta intesa a sostituire la direttiva annullata. Tale proposta è fondata sull'articolo 75, paragrafo 1, del trattato CE.
3. Il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale hanno reso i loro pareri rispettivamente il 17 luglio 1997 e il 23 aprile 1997.
4. La Commissione ha presentato una proposta modificata il 14 luglio 1998.
5. Il Consiglio ha adottato la posizione comune conformemente all'articolo 189 C del trattato in data 18 gennaio 1999.

### II. OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

La proposta è intesa ad approfondire lo sviluppo del mercato interno dei trasporti su strada, assicurare una migliore copertura dei costi associati all'uso dell'infrastruttura stradale, compresi i costi esterni, consentire una maggiore differenziazione dei prelievi in relazione ai costi e far valere maggiormente il principio di territorialità nel recupero dei costi risultanti dall'uso dell'infrastruttura stradale.

La proposta riguarda le tasse annuali sugli autoveicoli, i diritti d'utenza e i pedaggi.

Gli autoveicoli interessati sono quelli destinati al trasporto di merci il cui peso totale autorizzato a pieno carico è pari o superiore a 12 tonnellate, ad esclusione degli autoveicoli che effettuano trasporti solo nei territori non europei degli Stati membri e degli autoveicoli immatricolati nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla, nelle Azzorre e a Madera che effettuano trasporti solo in questi territori o tra questi territori e la Spagna o il Portogallo.

La proposta rientra nel contempo nell'ambito della realizzazione del mercato unico attraverso l'eliminazione delle distorsioni di concorrenza e nell'ambito della politica comune dei trasporti.

Oltre agli atti giuridici che riguardano propriamente l'eliminazione delle distorsioni di concorrenza, la direttiva fa esplicito riferimento ad altri testi, in particolare:

- il Libro bianco sullo «sviluppo futuro della politica comune dei trasporti»<sup>(1)</sup> che raccomanda una strategia più globale, per trasporti più sostenibili e più equilibrati;
- il Libro verde «Verso una corretta ed efficace determinazione dei prezzi nel settore dei trasporti»<sup>(2)</sup>, che riguarda in particolare le modalità per correggere le tendenze non sostenibili dei trasporti e i mezzi per internalizzare i costi esterni;
- gli strumenti di natura regolamentare, tecnica o organizzativa intesi a migliorare la capacità di attrazione, la redditività e la qualità del servizio di altri mezzi di trasporto terrestre, quali l'apertura del mercato per il trasporto ferroviario, le azioni pilota a favore del trasporto combinato (PACT), la ristrutturazione del mercato per i trasporti per via navigabile.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(92) 494 def.

<sup>(2)</sup> Doc. COM(95) 691 def.

### III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Il testo è stato notevolmente rimaneggiato nel corso delle discussioni. La posizione comune si discosta dalla proposta e dalla proposta modificata della Commissione su numerosi punti:

- per quanto riguarda la base giuridica, il Consiglio ha ritenuto necessario aggiungere l'articolo 99 del trattato, poiché il capo II del testo riguarda le tasse sugli autoveicoli, che sono imposte indirette, e richiede in particolare il ravvicinamento dei loro livelli minimi;
- agli articoli 2 e 7, il Consiglio non ha accolto i concetti di «itinerario sensibile» e «costi esterni», nonché quelli di «operatore di trasporto autorizzato» e «accesso aperto» ivi associati, seguendo così il parere del Parlamento europeo. In effetti, il Consiglio ritiene che gli «itinerari sensibili» non siano concetti ben determinati nel diritto comunitario. Inoltre, come risulta dall'emendamento del Parlamento europeo, il concetto di «itinerari sensibili» non è attualmente preso in considerazione poiché mancano ancora le regolamentazioni specifiche che definiscono i corridoi particolarmente inquinati.

Per quanto riguarda i «costi esterni», il Consiglio ritiene che non esista ancora uno studio approfondito sulla quantificazione dei costi esterni in tutti i modi di trasporto.

Il Consiglio ha pertanto preferito seguire il parere del Parlamento e omettere qualsiasi riferimento a concetti e metodi di calcolo non ancora debitamente sviluppati;

- all'articolo 3, sono stati aggiunti i riferimenti alle tasse sugli autoveicoli in Austria, Finlandia e Svezia e sono stati completati i riferimenti alle tasse sugli autoveicoli di altri Stati membri;
- all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma e all'allegato I, il Consiglio, seguendo il parere del Parlamento europeo e la proposta modificata della Commissione, ha preferito non fare riferimento agli importi massimi delle tasse né alla possibilità di importi inferiori a quelli minimi per gli Stati membri che dispongono di un sistema di diritti d'utenza.

Per quanto riguarda gli importi massimi delle tasse, va ricordato che il Consiglio non ha mai considerato tale categoria nell'armonizzazione delle imposte indirette. Infatti, per quanto riguarda sia l'imposta sul valore aggiunto che le accise sui tabacchi lavorati, le bevande alcoliche e gli oli minerali, sono stati fissati solo importi minimi. È stato osservato che la fissazione di siffatti importi minimi è sufficiente per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e che occorre garantire, per quanto possibile, il rispetto della sussidiarietà.

Per quanto riguarda la possibilità di importi inferiori agli importi minimi delle tasse per gli Stati membri che dispongono di un sistema di diritti d'utenza, il Consiglio ritiene che una siffatta misura non si giustifichi, da una parte, ai fini dell'armonizzazione e, dall'altra, tenuto conto del fatto che la tassa sugli autoveicoli, a differenza dei pedaggi e dei diritti d'utenza, non è legata all'uso effettivo dell'autoveicolo. Non è pertanto sembrato appropriato stabilire un nesso tra le due categorie.

Per quanto riguarda gli importi minimi delle tasse, sono stati adottati i livelli proposti dalla Commissione (per il livello Euro II), che già figuravano nella direttiva 93/89/CEE;

Il Consiglio non ha stabilito importi differenziati della tassa sugli autoveicoli in funzione delle categorie Euro. Nulla osta tuttavia a che gli Stati membri introducano una siffatta differenziazione a condizione che essa rispetti gli importi minimi. La differenziazione è stata tuttavia mantenuta per i diritti d'utenza (allegato II) e prevista a titolo facoltativo per i pedaggi [articolo 7, paragrafo 10, lettera a)];

- all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, è stata introdotta una misura transitoria per dare ad alcuni Stati membri il tempo di adeguarsi agli importi previsti nell'allegato I;
- all'articolo 6, paragrafo 3, il Consiglio ha ritenuto che ogni esonero o riduzione supplementare delle tasse sugli autoveicoli possa essere autorizzato solo dal Consiglio che delibera all'unanimità, come è già il caso per l'imposta sul valore aggiunto e per le accise, indipendentemente dai motivi invocati dagli Stati membri per chiedere tali esoneri o riduzioni della tassa;
- all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, il Consiglio ha preferito precisare il riferimento alla categoria di strade più elevata designando la «strada più elevata dal punto di vista tecnico»;
- all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto i), è stata prevista la possibilità di introdurre pedaggi o diritti di utenza su altre sezioni della rete stradale principale. In effetti si tratta di tener conto di ragioni di sicurezza o delle caratteristiche di alcuni Stati membri sprovvisti di una rete generale di autostrade o di strade a doppia corsia aventi caratteristiche analoghe, purché la domanda di traffico e la densità demografica non giustifichino la costruzione di autostrade;
- all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto iii), il Consiglio ha introdotto la possibilità per l'Austria di applicare un pedaggio, anziché un diritto d'utenza, per il tratto autostradale tra Kufstein e Brennero. In effetti, come sopra indicato (ad articoli 2 e 7), pur non essendo stato accolto il concetto di «itinerari sensibili», è parso appropriato tener conto del problema esistente connesso al passaggio del Brennero, come suggerito dallo stesso Parlamento nel suo parere. Le particolari condizioni di tale passaggio giustificano pertanto l'introduzione di un pedaggio nel settore in questione;
- all'articolo 7, paragrafo 6, il Consiglio ha ritenuto opportuno reintrodurre una misura che figurava nella direttiva 93/89/CEE, intesa a consentire che uno Stato membro possa prevedere che gli autoveicoli immatricolati nel suo territorio siano assoggettati a diritti d'utenza per l'utilizzazione di tutta la sua rete stradale. In effetti, le caratteristiche delle reti stradali di alcuni Stati membri, nonché l'esigenza di evitare importanti deviazioni di traffico verso strade secondarie hanno contribuito al mantenimento di tale misura;
- all'articolo 7, paragrafo 7, primo comma, mediante rinvio all'allegato II, sono fissati gli importi massimi dei diritti d'utenza. Il Consiglio ha ritenuto opportuno ricorrere a una formula che, pur essendo più sfumata rispetto a quella della direttiva 93/89/CEE, evita le notevoli complicazioni che comporterebbe la formula proposta dalla Commissione. In effetti, la proposta prevede importi massimi e minimi, mentre la posizione comune prevede solo importi massimi. D'altro canto, essa modula tali importi massimi in funzione della categoria Euro e del numero di assi dell'autoveicolo, analogamente alla formula accolta dal Parlamento; la proposta utilizzava invece una formula più complessa che teneva conto, oltre che della categoria Euro, del grado di deterioramento delle strade provocato dall'autoveicolo, conformemente ad un allegato ad hoc (allegato II della proposta).

Per quanto riguarda i diritti giornalieri, il Consiglio ha anche stabilito importi massimi, come per i diritti annuali. D'altro canto, gli importi massimi annuali sono stati fissati da 750 a 1 550 EUR. Tali cifre sono inferiori a quelle proposte dalla Commissione o chieste dal Parlamento;

- l'articolo 7, paragrafo 7, terzo comma prevede una riduzione del 50 % dei diritti di utenza per gli autoveicoli immatricolati in Grecia. Mentre nella direttiva 93/89/CEE una siffatta norma era prevista a titolo transitorio per gli autoveicoli immatricolati in vari Stati membri, la nuova proposta della Commissione non ha previsto tale possibilità. Poiché il Parlamento ha ritenuto, nel suo parere, che debbano essere previste siffatte riduzioni per gli autoveicoli immatricolati in regioni periferiche, il Consiglio, dopo aver esaminato la situazione, ha reputato che solo la Grecia, considerata la sua posizione geopolitica, debba beneficiare di una siffatta disposizione;
- all'articolo 7, paragrafo 9, il Consiglio ha ritenuto che la media ponderata dei pedaggi debba essere commessa con i costi di costruzione, esercizio e sviluppo della rete di infrastrutture di cui trattasi. Il testo proposto dalla Commissione era molto complesso e aggiungeva ai costi di infrastruttura altri elementi quali un tasso di rendimento corrispondente a quello conseguibile in progetti di investimento analoghi. Tuttavia, il testo accolto dal Consiglio consente agli Stati membri che applicano un sistema di pedaggi di modularli, al di sopra e al di sotto della media ponderata, rispettando il principio di base riguardante il nesso tra l'importo dei pedaggi e il costo dell'infrastruttura;
- all'articolo 7, paragrafo 10 e in relazione a quanto previsto nel paragrafo 9, il Consiglio ha ritenuto opportuno modulare l'importo dei pedaggi in funzione delle caratteristiche di emissione degli autoveicoli e dell'ora in cui essi circolano. Motivi di incoraggiamento del rispetto dell'ambiente hanno indotto il Consiglio a introdurre tali possibilità. Alcuni autoveicoli più inquinanti potranno pertanto essere soggetti a pedaggi più costosi. Inoltre, potrà essere prevista una differenziazione dell'importo del pedaggio a seconda che gli autoveicoli circolino il giorno, la notte o in alcune ore di punta. Va ricordato che in ogni caso dovrà essere rispettata la media ponderata;
- all'articolo 9, paragrafo 2, il Consiglio ha ritenuto necessario introdurre una misura che consente agli Stati membri che lo desiderino di destinare una parte degli importi dei diritti di utenza o dei pedaggi alla tutela dell'ambiente o allo sviluppo di altre reti di trasporto, a condizione che l'importo dei diritti di utenza rispetti i massimali stabiliti nell'allegato II della direttiva e che la media ponderata dei pedaggi sia connessa al costo di costruzione, esercizio e sviluppo dell'infrastruttura in questione;
- all'articolo 10, il Consiglio ha introdotto una leggera modifica tecnica relativa alla conversione in euro per tener conto della normativa comunitaria concernente l'Unione economica e monetaria;
- all'articolo 11, relativo all'introduzione di pedaggi elettronici, il Consiglio ha ritenuto che la Commissione possa far valere in qualsiasi momento il suo diritto di iniziativa e che non sia opportuno fissare preliminarmente criteri molto concreti per quanto riguarda le future proposte. In tal senso, il Consiglio ha semplificato il paragrafo 2 e ha soppresso le ultime frasi che erano anche eccessivamente particolareggiate;
- occorre inoltre segnalare che il Consiglio non ha ritenuto opportuno adottare il sistema di sanzioni che la Commissione aveva previsto all'articolo 15 della sua proposta. Secondo il Consiglio spetta agli Stati membri prevedere il proprio sistema di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali.

#### IV. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

##### 1. Emendamenti del Parlamento europeo ripresi dalla Commissione e accolti dal Consiglio

Il Consiglio ha seguito la proposta modificata della Commissione accogliendo totalmente o parzialmente i seguenti emendamenti del Parlamento europeo:

- l'emendamento n. 5, che sopprime il considerando 9 relativo all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, inteso ad autorizzare gli Stati membri a fissare aliquote delle tasse sugli autoveicoli, inferiori agli importi minimi;
- l'emendamento n. 8, che modifica il considerando 16 della proposta (considerando 18 della posizione comune) stabilendo che occorre introdurre una differenziazione delle aliquote piuttosto che la differenziazione limitata proposta inizialmente dalla Commissione;
- l'emendamento n. 10, che modifica il considerando 18 della proposta (considerando 20 della posizione comune) aggiungendo un riferimento al principio di territorialità;
- l'emendamento n. 11, che modifica l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, sopprimendo l'esigenza per le tasse sugli autoveicoli di non superare un certo massimale proposto dalla Commissione;
- l'emendamento n. 12, che sopprime l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, che autorizzava il non rispetto degli importi minimi qualora fosse in vigore un sistema di diritti d'utenza;
- l'emendamento n. 15, che introduce all'articolo 7, paragrafo 2, della proposta (articolo 7, paragrafo 7, della posizione comune), un nuovo comma che prevede una riduzione del 50 % dei diritti di utenza per gli autoveicoli immatricolati in regioni periferiche. Il Consiglio ha ritenuto che tale riduzione fosse giustificata solo nel caso della Grecia, a motivo della sua situazione geopolitica.

##### 2. Emendamenti del Parlamento europeo ripresi dalla Commissione ma non accolti dal Consiglio

- l'emendamento n. 2, inteso a modificare il terzo considerando della proposta sopprimendo ogni riferimento alle aliquote massime per le tasse sugli autoveicoli. Il Consiglio ha preferito sopprimere l'intero considerando; tuttavia, la richiesta del Parlamento di sopprimere tali aliquote massime è stata accolta nel dispositivo;
- l'emendamento n. 3, inteso ad introdurre un considerando facente riferimento alla convenzione alpina. Il Consiglio, pur riconoscendo l'importanza di tale convenzione, non ha ritenuto opportuno includere un riferimento al riguardo nel contesto della presente direttiva;
- l'emendamento n. 13, inteso a introdurre un nuovo paragrafo 1 bis all'articolo 6 per prevedere un riesame regolare delle tasse sugli autoveicoli. Il Consiglio ritiene che la Commissione, in virtù del suo diritto d'iniziativa, possa presentare in qualsiasi momento le proposte da essa ritenute necessarie;
- l'emendamento n. 23, inteso a modificare l'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, richiedendo che le informazioni da trasmettere alla Commissione indicino, per categoria di veicolo e per categoria di strada, il livello di copertura dei costi del trasporto su strada. Il Consiglio non ha accolto tale emendamento in particolare per il fatto che gli Stati membri non sono in grado di fornire i dati supplementari suggeriti dal Parlamento.

### 3. Emendamenti del Parlamento europeo non ripresi dalla Commissione né accolti dal Consiglio

Il Consiglio non ha integrato nella posizione comune i seguenti emendamenti del Parlamento europeo, non ripresi dalla Commissione:

- l'emendamento n. 1 non è stato accolto nella posizione comune poiché il Consiglio non ritiene opportuno condizionare eventuali proposte della Commissione sull'imputazione dei costi esterni, in particolare poiché non si dispone attualmente di un'adeguata metodologia per il calcolo di tali costi in tutti i modi di trasporto;
- l'emendamento n. 4, che non rinvia ad alcuna disposizione specifica della direttiva;
- l'emendamento n. 7, che introduce la nozione di «zona sensibile», che la Commissione ha ritenuto poco pratica e che il Consiglio non ha accolto nel dispositivo, come indicato al punto III, ad articolo 7, paragrafo 2, punto iii). Inoltre il Consiglio non ha ritenuto, come indicato rispetto all'emendamento n. 1, opportuno condizionare eventuali proposte della Commissione;
- l'emendamento n. 24, che modifica la struttura esistente per le tasse sugli autoveicoli. Né il Consiglio né la Commissione hanno ritenuto opportuno modificare la struttura in vigore, poiché gli Stati membri che l'hanno già messa in pratica non hanno formulato alcuna obiezione al riguardo.

### 4. Emendamenti del Parlamento europeo non ripresi dalla Commissione ma accolti totalmente o parzialmente dal Consiglio

- gli emendamenti nn. 9, 14, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 che sopprimono tutte le disposizioni relative ai costi esterni e agli itinerari sensibili sono stati accolti dal Consiglio per i motivi esposti al punto III ad articoli 2 e 7;
  - inoltre, è stato anche preso in considerazione dal Consiglio l'emendamento n. 17, inteso a tener conto del caso particolare posto dall'autostrada del Brennero. Tuttavia, sono state apportate modifiche per i motivi esposti al punto III, ad articolo 7, paragrafo 2, punto iii);
  - d'altro canto, per quanto riguarda l'emendamento 22, il Consiglio non ha accettato il comitato consultivo previsto nell'articolo 10 della proposta per la definizione degli itinerari sensibili; non ha inoltre accettato l'idea del Parlamento europeo di utilizzare tale comitato per autorizzare esoneri o riduzioni delle tasse sugli autoveicoli poiché l'articolo 6, paragrafo 3, riversa tale autorizzazione alla competenza del Consiglio.
-

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 15/1999

definita dal Consiglio il 25 gennaio 1999

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../1999 del Consiglio che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

(1999/C 58/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W,

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato<sup>(2)</sup>,

- (1) considerando che occorre fissare le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo che contribuiscano all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- (2) considerando che il Consiglio ha adottato contemporaneamente al presente regolamento, il regolamento (CE) n. .../1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo<sup>(3)</sup> (azioni di cooperazione, nell'ambito della politica di cooperazione e comunitaria, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi;
- (3) considerando che la politica comunitaria nel settore della cooperazione allo sviluppo contribuisce all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

(4) considerando che, ai sensi dell'articolo F, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario;

(5) considerando che l'azione della Comunità in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici rientra nel rispetto dei principi di universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo che costituiscono la chiave di volta del sistema internazionale di protezione dei diritti dell'uomo;

(6) considerando che l'azione della Comunità europea in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici si ispira ai principi generali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dal Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali;

(7) considerando che la Comunità riconosce l'interdipendenza di tutti i diritti dell'uomo; che i progressi nello sviluppo socioeconomico e nel conseguimento dei diritti civili e politici si potenziano vicendevolmente;

(8) considerando che è opportuno considerare il rispetto del diritto internazionale umanitario parte dei diritti dell'uomo nell'accezione del presente regolamento; rammentando inoltre le convenzioni di Ginevra del 1949 e il loro protocollo aggiuntivo del 1977, la convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati e la convenzione del 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, nonché altre norme di diritto internazionale convenzionale o consuetudinario;

<sup>(1)</sup> GU C 282 del 18.9.1997, pag. 14.

<sup>(2)</sup> Parere del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio, del 25 gennaio 1999, e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L ...

- (9) considerando la risoluzione sui diritti dell'uomo, la democrazia e lo sviluppo adottata il 28 novembre 1991 dal Consiglio e dagli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, definisce linee direttrici, procedure e linee d'azione concrete intese a promuovere, parallelamente ai diritti economici e sociali, le libertà civili e politiche mediante un regime politico rappresentativo basato sul rispetto dei diritti dell'uomo;
- (10) considerando che l'azione della Comunità in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici ha origine in un'impostazione positiva e costruttiva che pone i diritti dell'uomo e i principi democratici come soggetto di interesse comune per la Comunità e i suoi partner, nonché come elemento del dialogo che può dar luogo a iniziative atte a promuovere l'effettivo rispetto;
- (11) considerando che tale impostazione positiva dovrebbe concretarsi nella messa in atto di azioni di sostegno al processo di democratizzazione, di rafforzamento dello Stato di diritto e di sviluppo di una società civile pluralista e democratica, nonché nell'attuazione di misure volte a creare fiducia, in particolare al fine di prevenire i conflitti, sostenere le iniziative di pace e lottare contro l'impunità;
- (12) considerando che è pertanto essenziale che l'impiego degli strumenti finanziari a sostegno delle azioni positive in questi settori a favore di ciascun paese sia coerente con i programmi geografici e integrato negli altri strumenti di sviluppo, ai fini di un maggiore impatto e di una maggiore efficacia;
- (13) considerando che è altresì necessario accertarsi che tali azioni si concilino con la politica esterna dell'Unione europea, compresa la politica estera e di sicurezza comune;
- (14) considerando che queste azioni dovrebbero concentrarsi, in particolare, su coloro che sono oggetto di discriminazioni oppure si trovano in situazione di indigenza e svantaggio, quali: bambini, donne, rifugiati, emigrati, minoranze, sfollati, popolazioni indigene, detenuti e vittime della tortura;
- (15) considerando che il sostegno comunitario alla democratizzazione, all'osservanza dei principi dello Stato di diritto nel quadro di un regime politico che rispetti le libertà fondamentali dell'individuo, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi inseriti nei diversi accordi conclusi dalla Comunità con i suoi partner, che fanno del rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici un elemento essenziale delle relazioni tra le parti;
- (16) considerando che è essenziale tutelare la qualità, l'impatto e la continuità degli interventi, in particolare prevedendo la possibilità di avviare programmi pluriennali di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici, da preparare in collaborazione con le autorità del paese interessato in uno spirito di partenariato, nel rispetto delle esigenze specifiche del paese stesso;
- (17) considerando che per operare in modo efficace e coerente occorre tener conto delle caratteristiche specifiche dell'azione a favore dei diritti dell'uomo e dei principi democratici e stabilire in funzione di tali caratteristiche procedure flessibili, trasparenti e rapide per l'adozione delle decisioni relative al finanziamento delle azioni e dei progetti in questione;
- (18) considerando che la Comunità deve essere in grado di reagire rapidamente in situazioni di urgenza o di particolare importanza, al fine di rafforzare la credibilità e l'efficacia dell'impegno comunitario in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici nei paesi in cui si verificano tali situazioni;
- (19) considerando che specialmente per quanto riguarda le procedure di concessione delle sovvenzioni e di valutazione dei progetti occorre tener conto della specificità dei beneficiari del sostegno comunitario in questo settore, in particolare del carattere non lucrativo delle loro attività, dei rischi cui sono esposti i loro membri, spesso operanti come volontari, in ambienti talvolta ostili, e del loro modesto margine di manovra in termini di fondi propri;
- (20) considerando che lo sviluppo della società civile deve in particolare concretizzarsi nell'apparizione e nell'organizzazione di nuovi attori e che pertanto nei paesi terzi beneficiari la Comunità può essere indotta a concedere un sostegno finanziario a partner che non sono in grado di dimostrare di aver già acquisito un'esperienza nel settore;

- (21) considerando che le decisioni relative al finanziamento di progetti di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici devono essere prese in modo imparziale senza discriminazioni di ordine razziale, religioso, culturale, sociale o etnico nei confronti degli organismi beneficiari del sostegno comunitario e delle persone o categorie di persone cui sono rivolti i progetti sostenuti, e che non devono essere guidate da considerazioni di carattere politico;
- (22) considerando che occorre fissare le modalità di esecuzione e di gestione dell'aiuto comunitario a favore della promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici finanziato sul bilancio generale delle Comunità europee;
- (23) considerando che, fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nel presente regolamento è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995<sup>(1)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## CAPITOLO I

### Obiettivi

#### Articolo 1

Il presente regolamento ha per oggetto la fissazione delle modalità di attuazione delle azioni della Comunità che, nell'ambito della sua politica di cooperazione, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e di consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Le azioni previste dal presente regolamento sono realizzate nel territorio dei paesi in via di sviluppo o sono connesse con situazioni che si verificano nei paesi in via di sviluppo.

<sup>(1)</sup> GU C 102 del 4.4.1996, pag. 4.

#### Articolo 2

La Comunità europea apporta entro i limiti stabiliti all'articolo 1 e coerentemente con la politica esterna dell'Unione europea nel suo insieme, il suo contributo tecnico e finanziario ad azioni aventi in particolare per oggetto:

- 1) la promozione e la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, proclamati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e di altri strumenti internazionali concernenti lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, in particolare:
  - a) la promozione e la tutela dei diritti civili e politici;
  - b) la promozione e la tutela dei diritti economici, sociali e culturali;
  - c) la promozione e la tutela dei diritti dell'uomo per coloro che sono oggetto di discriminazioni o che si trovano in condizioni di povertà e svantaggio, in modo da contribuire a ridurre la povertà e l'esclusione sociale;
  - d) il sostegno alle minoranze etniche, religiose o linguistiche e alle popolazioni indigene;
  - e) il sostegno alle istituzioni locali, nazionali, regionali o internazionali, comprese le ONG, che svolgono attività connesse con la tutela, la promozione o la salvaguardia dei diritti dell'uomo;
  - f) il sostegno ai centri di riabilitazione per le vittime della tortura e alle organizzazioni che offrono aiuto concreto alle vittime di violazioni dei diritti dell'uomo o l'aiuto al miglioramento delle condizioni di vita nei luoghi in cui le persone sono private della loro libertà, al fine di prevenire la tortura e i maltrattamenti;
  - g) il sostegno all'istruzione, alla formazione e alla sensibilizzazione nel settore dei diritti dell'uomo;
  - h) il sostegno alle azioni volte all'osservazione nel settore dei diritti dell'uomo, inclusa la formazione degli osservatori;
  - i) la promozione di pari opportunità e pratiche non discriminatorie, comprese misure contro il razzismo e la xenofobia;

- j) la promozione e la tutela delle libertà fondamentali contemplate nel patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, in particolare la libertà di opinione, di parola e di coscienza, nonché il diritto ad utilizzare la propria lingua;
- 2) il sostegno al processo di democratizzazione, in particolare:
- a) la promozione e il rafforzamento dello Stato di diritto e, in particolare, il sostegno all'indipendenza e al rafforzamento del potere giudiziario, nonché ad un sistema penitenziario che rispetti l'essere umano; il sostegno alle riforme costituzionali e legislative; il sostegno alle iniziative a favore dell'abolizione della pena di morte;
- b) la promozione della separazione dei poteri, in particolare quella dei poteri giudiziario e legislativo rispetto al potere esecutivo, e il sostegno alle riforme istituzionali;
- c) la promozione del pluralismo sia sul piano politico, sia sul piano della società civile. A tal fine occorre consolidare le istituzioni necessarie per garantire il carattere pluralistico della società, tra cui le organizzazioni non governative (ONG), e promuovere l'indipendenza e la responsabilità dei media e il sostegno alla libertà di stampa, nonché a quello del rispetto dei diritti alla libertà sindacale e di riunione;
- d) la promozione di una corretta gestione pubblica, in particolare tramite il sostegno alla trasparenza nell'amministrazione e alla prevenzione e alla lotta contro la corruzione;
- e) la promozione della partecipazione delle popolazioni all'iter decisionale a livello nazionale, regionale e locale, in particolare mediante la promozione di una pari partecipazione degli uomini e delle donne alla società civile, alla vita economica e alla politica;
- f) il sostegno ai processi elettorali, in particolare tramite l'appoggio alle commissioni elettorali indipendenti, la concessione di un'assistenza materiale, tecnica e giuridica alla preparazione delle elezioni, tra l'altro alla compilazione delle liste elettorali, misure volte a favorire la partecipazione di gruppi specifici, in particolare le donne, ai processi elettorali, nonché la formazione di osservatori;
- g) il sostegno alle iniziative nazionali intese a separare nettamente responsabilità civili e militari e la sensibilizzazione e la formazione del personale civile e militare al rispetto dei diritti dell'uomo;
- 3) il sostegno alle azioni di promozione del rispetto dei diritti dell'uomo e di democratizzazione intese ad appoggiare la prevenzione dei conflitti e il trattamento delle loro ripercussioni, in stretto collegamento con gli organismi competenti in materia, in particolare:
- a) il sostegno allo sviluppo di capacità, compresa l'istituzione di sistemi di allarme rapido a livello locale;
- b) il sostegno a misure di riequilibrio delle opportunità e di superamento delle divisioni fra gruppi aventi identità diverse;
- c) il sostegno alle misure atte ad agevolare la conciliazione pacifica degli interessi dei vari gruppi, comprese le misure volte a creare fiducia in materia di diritti dell'uomo e democratizzazione, ai fini della prevenzione dei conflitti e del ripristino della pace civile;
- d) la promozione del diritto internazionale umanitario e del suo rispetto da parte di tutte le parti coinvolte in un conflitto;
- e) il sostegno alle organizzazioni internazionali, regionali o locali, fra cui le ONG attive in materia di prevenzione e risoluzione dei conflitti e di trattamento delle loro ripercussioni, compreso il sostegno all'istituzione di tribunali penali internazionali ad hoc e all'instaurazione di una giurisdizione penale internazionale permanente, nonché in materia di sostegno ed assistenza alle vittime delle violazioni dei diritti dell'uomo.

### Articolo 3

A tal fine, il sostegno comunitario può comprendere, tra i mezzi d'azione, il finanziamento:

- 1) delle azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione degli organismi interessati e dell'opinione pubblica;

- 2) delle azioni necessarie per l'individuazione e la preparazione dei progetti, vale a dire:
- gli studi di individuazione e di fattibilità;
  - lo scambio di conoscenze tecniche e di esperienze tra organismi europei o organismi dei paesi terzi;
  - le spese per le gare d'appalto, in particolare la valutazione delle offerte e la preparazione dei documenti dei progetti;
  - il finanziamento di studi di carattere generale sull'azione comunitaria nei settori previsti dal presente regolamento;
- 3) dell'attuazione dei progetti:
- le azioni di assistenza tecnica e il personale espatriato o locale che contribuiscono alla realizzazione dei progetti;
  - l'acquisto e/o la fornitura di prodotti o materiali strettamente necessari alla realizzazione delle azioni, compresi, in circostanze eccezionali e se adeguatamente motivati, l'acquisto o la locazione di immobili;
  - se necessario, le iniziative finalizzate a mettere in risalto il carattere comunitario delle azioni;
- 4) delle azioni di sorveglianza, verifica e valutazione delle azioni comunitarie;
- 5) delle attività che illustrino all'opinione pubblica dei paesi interessati gli obiettivi ed i risultati di tali azioni nonché dei compiti di assistenza amministrativa e tecnica proficui sia alla Commissione che ai beneficiari.

## CAPITOLO II

### Modalità di esecuzione dell'aiuto

#### Articolo 4

1. I partner che possono ottenere un sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento sono le organizzazioni regionali e internazionali, le organizzazioni non governative, le amministrazioni e agenzie pubbliche nazionali, regionali e locali, le comunità, gli istituti e gli operatori pubblici e privati.

2. Le azioni finanziate dalla Comunità ai sensi del presente regolamento sono attuate dalla Commissione, su richiesta dei partner di cui al paragrafo 1 o di propria iniziativa.

#### Articolo 5

Possono beneficiare dell'aiuto della Comunità i partner di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che abbiano la loro sede principale in un paese terzo beneficiario dell'aiuto della Comunità ai sensi del presente regolamento o in uno Stato membro della Comunità; detta sede deve costituire il centro effettivo di tutte le decisioni relative alle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento. In via eccezionale, tale sede può trovarsi in un altro paese terzo.

#### Articolo 6

Fatto salvo il contesto istituzionale e politico in cui operano i partner di cui all'articolo 4, paragrafo 1, per determinare se un organismo sia ammissibile al finanziamento comunitario si prendono in considerazione in particolare gli elementi seguenti:

- il suo impegno a difendere, rispettare e promuovere senza discriminazioni i diritti dell'uomo e i principi democratici;
- la sua esperienza in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici;
- la sua capacità di gestione amministrativa e finanziaria;
- le sue capacità tecniche e logistiche rispetto all'azione prevista;
- all'occorrenza, i risultati delle azioni realizzate precedentemente e in particolare di quelle attuate con finanziamenti comunitari;
- la sua capacità di promuovere la cooperazione con altri soggetti della società civile nei paesi terzi interessati e di convogliare l'assistenza verso le organizzazioni locali responsabili nei confronti della società civile.

#### Articolo 7

1. I partner di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ottengono l'aiuto soltanto se si impegnano a rispettare le condizioni di assegnazione e di attuazione stabilite

dalla Commissione e nei confronti delle quali essi si sono impegnati per contratto.

2. Le azioni che beneficiano dell'aiuto comunitario devono essere realizzate conformemente agli obiettivi definiti nella decisione di finanziamento della Commissione.

3. Il finanziamento comunitario concesso ai sensi del presente regolamento è fornito sotto forma di aiuti non rimborsabili.

4. Nella misura in cui le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento comportano convenzioni di finanziamento tra la Comunità e i paesi beneficiari, queste prevedono che il pagamento di tasse, diritti e oneri non sia finanziato dalla Comunità.

#### *Articolo 8*

1. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche del paese beneficiario e degli Stati membri. Essa può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo e, in casi eccezionali e debitamente giustificati, ad altri paesi terzi.

2. Le forniture sono originarie degli Stati membri o del paese beneficiario o di altri paesi in via di sviluppo. In casi eccezionali e debitamente giustificati, esse possono provenire da altri paesi.

#### *Articolo 9*

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di coerenza e complementarità e di garantire un'efficacia ottimale di tutte le azioni in questione, la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, può adottare ogni misura di coordinamento necessaria.

2. In ogni caso, ai fini delle disposizioni del paragrafo 1, la Commissione incoraggia:

- a) la creazione di un sistema di scambio e analisi regolare di informazioni sulle azioni finanziate e su quelle di cui si prevede il finanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri;
- b) il coordinamento in loco attraverso riunioni periodiche intese a consentire lo scambio di informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel paese beneficiario;

- c) la promozione di un'impostazione coerente dell'assistenza umanitaria e, se possibile, l'integrazione della tutela dei diritti dell'uomo in tale aiuto.

### CAPITOLO III

#### Procedure di attuazione delle azioni

##### *Articolo 10*

L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 1999-2004 è di 260 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

##### *Articolo 11*

La Commissione ha il compito di provvedere alla programmazione, istruzione, decisione, gestione, verifica e valutazione delle azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure vigenti. Essa stabilisce le condizioni di assegnazione, mobilitazione e attuazione degli aiuti di cui al presente regolamento.

##### *Articolo 12*

1. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2:

- le decisioni relative ad azioni che singolarmente beneficiano, ai sensi del presente regolamento, di un finanziamento superiore a 1 milione di EUR e ad eventuali modifiche di tali azioni che comportino una maggiorazione superiore al 20% dell'importo inizialmente convenuto per le stesse;
- i programmi d'azione destinati a fornire un quadro d'azione coerente in un paese o una regione particolare o su un tema specifico, quando le esigenze rilevate siano destinate a durare a lungo, in particolare a causa della loro ampiezza e complessità.

2. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 13 in merito alle decisioni di finanziamento che essa intende adottare su progetti e programmi il cui valore non supera 1 milione di EUR. Tale informazione deve essere fornita almeno una settimana prima della decisione.

*Articolo 13*

1. La Commissione è assistita da un «comitato per i diritti dell'uomo e la democrazia», in seguito denominato comitato, costituito da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Ove sia fatto riferimento al presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

*Articolo 14*

1. La Commissione può finanziare gli interventi d'urgenza per un importo non superiore a 2 milioni di EUR. Si considera necessario un intervento d'urgenza per le azioni concernenti esigenze immediate e non prevedibili legate all'interruzione brutale del processo democratico o all'insorgere di una situazione di crisi o di pericolo eccezionale e imminente che minaccia la totalità o una parte della popolazione di un paese e costituisce un grave rischio per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui.

2. Per le azioni che soddisfano le suddette condizioni, la Commissione decide dopo aver consultato gli Stati membri con gli strumenti più efficaci. Gli Stati membri dispongono di cinque giorni lavorativi per sollevare eventuali obiezioni. Nel caso in cui non siano state sollevate obiezioni, il comitato di cui all'articolo 13 esamina la questione nella sua successiva riunione.

3. Nella successiva riunione del comitato di cui all'articolo 13 la Commissione informa quest'ultimo di tutte le misure di urgenza finanziate ai sensi delle presenti disposizioni.

*Articolo 15*

Il comitato può esaminare qualsiasi questione di carattere generale o specifico attinente al relativo aiuto comunitario e dovrebbe inoltre contribuire a migliorare la coerenza delle azioni in materia di diritti dell'uomo e democratizzazione attuate dall'Unione europea nei paesi terzi. Una volta all'anno esso procederà all'esame della programmazione prevista per l'esercizio successivo o ad uno scambio di opinioni sugli orientamenti generali delle azioni di cui al presente regolamento da attuare nell'anno successivo.

*Articolo 16*

1. La Commissione procede periodicamente alla valutazione delle azioni finanziate dalla Comunità ai sensi del presente regolamento, per verificare se gli obiettivi perseguiti da tali azioni siano stati raggiunti e per fornire linee direttrici al fine di migliorare l'efficacia delle azioni future. Essa sottopone al comitato una sintesi delle valutazioni effettuate che possono, all'occorrenza, essere esaminate dallo stesso comitato. Le relazioni di valutazione sono a disposizione degli Stati membri che ne fanno richiesta.

2. La Commissione può altresì procedere, su richiesta degli Stati membri e con la loro partecipazione, a valutazioni sui risultati delle azioni e dei programmi della Comunità di cui al presente regolamento.

*Articolo 17*

Ogni contratto o convenzione di finanziamento concluso ai sensi del presente regolamento prevede in particolare che la Commissione e la Corte dei conti possano effettuare controlli in loco e presso la sede dei partner di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo le consuete modalità definite dalla Commissione nell'ambito delle disposizioni vigenti, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

*Articolo 18*

1. La Commissione comunica agli Stati membri, entro un mese dalla decisione, le azioni e i progetti

approvati, indicandone l'importo, le caratteristiche, il paese beneficiario e i partner.

2. Dopo ogni esercizio finanziario la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale comprendente il riepilogo delle azioni finanziate durante l'esercizio.

Il riepilogo contiene in particolare informazioni relative ai partner con i quali le azioni di cui all'articolo 1 sono state attuate.

La relazione comprende inoltre una sintesi delle valutazioni esterne effettuate e, all'occorrenza, propone azioni specifiche.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

#### *Articolo 19*

Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione complessiva delle azioni finanziate dalla Comunità nell'ambito del presente regolamento, eventualmente corredata da proposte adeguate circa l'evoluzione del presente regolamento.

#### *Articolo 20*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2004.

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---

## MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

### I. INTRODUZIONE

1. Con lettera del 20 agosto 1997 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta <sup>(1)</sup> di regolamento sullo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello stato di diritto e sul rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
2. Il 16 luglio 1998 il Coreper ha deciso che dal punto di vista giuridico sarebbe più corretto adottare due regolamenti separati: uno sulle attività a favore dei paesi in via di sviluppo, basato sull'articolo 130 W del trattato CE, l'altro sulle azioni relative ai paesi terzi, basato sull'articolo 235 del trattato.
3. Il 17 dicembre 1998 il Parlamento europeo ha formulato in prima lettura il suo parere <sup>(2)</sup> sulla proposta, conformemente all'articolo 130 W.
4. Il 25 gennaio 1999 il Consiglio ha adottato la posizione comune ai sensi dell'articolo 189 C del trattato.

### II. SCOPO DELLA PROPOSTA

Scopo della proposta è creare una base giuridica per l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio della Commissione al fine di finanziare attività che contribuiscano all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

### III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

La posizione comune fa propri, integralmente o in parte, e in alcuni casi con qualche adattamento, numerosi emendamenti proposti dal Parlamento europeo nel suo parere (emendamenti 7, 11, 13, 15, 22, 24, 27, 29, 34 e 38).

Tuttavia il Consiglio non ha potuto accogliere una serie di altri emendamenti relativi ad aspetti istituzionali, quali la procedura di comitato e le procedure d'informazione, o ad aspetti di bilancio (ad esempio l'emendamento 22, che suggerisce la soppressione dell'importo di riferimento finanziario), né l'emendamento 36, che prevede la durata illimitata del regolamento, in quanto tutti questi aspetti fanno parte di un compromesso globale e rispecchiano decisioni prese dal Consiglio in passato, in relazione ad altri regolamenti in materia di cooperazione allo sviluppo.

Inoltre, il Consiglio non ha accolto gli emendamenti da 1 a 4 e 9, miranti ad introdurre il concetto di buona gestione degli affari pubblici nel titolo, in alcuni considerando e nel dispositivo del testo, in quanto anche l'esatta definizione del titolo e del campo di applicazione del regolamento sono il risultato di difficili negoziazioni.

---

<sup>(1)</sup> Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

**POSIZIONE COMUNE (CE) N. 16/1999**

definita dal Consiglio l'8 febbraio 1999

**in vista dell'adozione della direttiva 1999/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio  
che modifica la direttiva 67/548/CEE per quanto riguarda l'etichettatura di talune sostanze  
pericolose in Austria e in Svezia**

(1999/C 58/03)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(2)</sup>,

deliberando conformemente alla procedura prevista all'articolo 189 B del trattato<sup>(3)</sup>,

(1) considerando che la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose<sup>(4)</sup>, stabilisce all'articolo 30 che gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato di sostanze che sono conformi alla presente direttiva;

(2) considerando che l'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 67/548/CEE stabilisce che l'imballaggio di ogni sostanza deve recare i simboli di pericolo indicati nell'allegato II; che ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera e), di tale direttiva l'imballaggio di ogni sostanza deve recare le frasi tipo contenenti i consigli di prudenza relativi all'uso della sostanza (frasi S); che la formulazione delle frasi S figura nell'allegato IV di tale direttiva;

(3) considerando che l'articolo 69 dell'allegato VII all'atto di adesione del 1994 all'UE dispone che l'articolo 30 della direttiva 67/548/CEE in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, non si applica all'Austria prima del 1° gennaio 1999, poiché l'Austria può chiedere l'uso di etichette con simboli supplementari non contenuti nell'allegato II ed etichette con frasi S supplementari non incluse nell'allegato IV di tale direttiva per quanto riguarda le contromisure in caso di incidente, e che tali disposizioni siano riviste conformemente alle procedure comunitarie entro il 31 dicembre 1998;

(4) considerando che l'articolo 23, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 67/548/CEE stabilisce che l'imballaggio di ogni sostanza deve recare le frasi tipo relative ai rischi specifici derivanti dai pericoli dell'uso della sostanza (frasi R), che la formulazione delle frasi R figura nell'allegato III di tale direttiva;

(5) considerando che l'articolo 112 dell'allegato XII all'atto di adesione del 1994 dispone che l'articolo 30 della direttiva 67/548/CEE in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, lettera d), non si applica alla Svezia prima del 1° gennaio 1999, poiché la Svezia può prescrivere l'uso delle frasi supplementari R322 e R340 non incluse nell'allegato III di tale direttiva, e che tali disposizioni sono soggette a revisione conformemente alle procedure comunitarie entro il 31 dicembre 1998;

(6) considerando che la direttiva 1999/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi<sup>(5)</sup> definisce alcune condizioni specifiche di applicazione della direttiva in riferimento tra l'altro a simboli, frasi R e frasi S supplementari per l'Austria e la Svezia, al fine di tenere conto della portata delle loro norme per la tutela della salute e dell'ambiente; che tali condizioni specifiche si applicano solo nel biennio compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000; che durante tale periodo sarebbe opportuno salvaguardare la coerenza

<sup>(1)</sup> GU C 374 del 3.12.1998, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU C 40 del 15.2.1999, pag. 43.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 16 dicembre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Posizione comune del Consiglio dell'8 febbraio 1999 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/98/CE (GU L 355 del 30.12.1998, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU L ... 1999, pag. ....

delle condizioni di commercializzazione delle sostanze e dei preparati pericolosi;

- (7) considerando che per quanto concerne la frase R322 è prevedibile un progresso scientifico e tecnico nel quadro dei negoziati internazionali sull'armonizzazione della classificazione delle sostanze pericolose; che, alla luce dei negoziati internazionali in corso sull'etichettatura delle sostanze pericolose e tenendo conto dell'indagine sull'etichettatura organizzata dalla Commissione, gli esperti degli Stati membri hanno convenuto di attribuire carattere altamente prioritario ad una revisione approfondita dell'attuale legislazione comunitaria concernente la frase R340;
- (8) considerando che la legislazione comunitaria dovrà essere riesaminata alla luce dei risultati dei negoziati internazionali sull'armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze pericolose; che verosimilmente tali risultati comporteranno il ravvicinamento delle norme in materia a livello di tutta la Comunità;
- (9) considerando che la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 3 dicembre 1990, relativa al miglioramento della prevenzione e del trattamento delle intossicazioni acute nell'uomo<sup>(1)</sup> invoca l'armonizzazione delle procedure di rilevamento dei dati di tossicologia clinica tra tutti i centri antiveleni della Comunità, al fine di favorire lo sviluppo di una politica di prevenzione dei rischi di intossicazione; che, a tal fine, le autorità competenti, in cooperazione con la Commissione, istituiranno, tra i centri antiveleni o, eventualmente, altri servizi competenti, un sistema comunitario di informazione e collaborazione in materia di disponibilità degli antidoti;
- (10) considerando che la presenza di un simbolo che prescriva la raccolta differenziata dei residui di talune sostanze pericolose potrebbe ridurre il rischio di dispersione di sostanze pericolose per l'ambiente, incrementando l'uso dei sistemi di raccolta dei rifiuti speciali da parte della popolazione; che, a causa dell'assenza di alcuni elementi, occorrerà ancora un certo tempo per esaminare la necessità di siffatto simbolo nell'ambito della Comunità;
- (11) considerando che la revisione della legislazione comunitaria sulle sostanze pericolose relativamente all'Austria e alla Svezia con riferimento all'atto di adesione del 1994 non ha potuto essere portata a termine entro il 31 dicembre 1998;
- (12) considerando che le disposizioni della presente direttiva devono continuare a formare oggetto di revisione nel periodo di esenzione stabilito, conformemente alle procedure comunitarie; che, fatto salvo l'esito di tale revisione, al termine di questo periodo l'«acquis communautaire» sarà applicato all'Austria e alle stesse condizioni valide per gli altri Stati membri;
- (13) considerando che il diritto comunitario può prevedere deroghe temporanee per alcuni Stati membri in considerazione della loro specifica situazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### *Articolo 1*

All'articolo 23 della direttiva 67/548/CEE sono aggiunti i seguenti paragrafi.

«5. Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 l'Austria può imporre l'uso:

- del simbolo supplementare raffigurante un portarifiuti barrato da una croce riferito allo smaltimento dei rifiuti, non incluso nell'allegato II, e
- della frase S supplementare "Esiste un antidoto. Il personale medico deve contattare un centro antiveleni" che riguarda le contromisure da prendere in caso di incidente, non inclusa nell'allegato IV.

6. Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 la Svezia può imporre l'uso delle seguenti frasi R supplementari, non incluse nell'allegato III:

- R322 per le sostanze che possono provocare effetti tossici acuti, non conformi ai criteri di classificazione di cui all'allegato VI (categoria svedese "moderatamente nocivi"), e

<sup>(1)</sup> GU C 329 del 31.12.1990, pag. 6.

— R340 per le sostanze classificate come cancerogene di categoria 3, in sostituzione della frase R40.»

mento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

#### *Articolo 2*

La Repubblica d'Austria e il Regno di Svezia adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... (\*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri interessati adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferi-

#### *Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

(\*) Dodici mesi a decorrere dalla pubblicazione della direttiva nella Gazzetta ufficiale.

## MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

### I. INTRODUZIONE

1. Il 30 ottobre 1998 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva<sup>(1)</sup> basata sull'articolo 100 A del trattato CE, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura di talune sostanze pericolose in Austria e in Svezia.
2. Il Parlamento europeo ha emesso il suo parere sulla proposta della Commissione<sup>(2)</sup> il 16 dicembre 1998, approvandola senza modifiche.
3. Il Comitato economico e sociale ha emesso il suo parere il 2 dicembre 1998<sup>(3)</sup>.
4. In data 8 febbraio 1999 il Consiglio, conformemente alla procedura prevista all'articolo 189 B del trattato, ha adottato la sua posizione comune.

### II. OBIETTIVO

5. Al fine di assicurare la coerenza con la posizione comune del Consiglio sui preparati pericolosi<sup>(4)</sup>, la proposta prevede un ulteriore periodo transitorio di due anni per talune esigenze specifiche in materia di etichettatura previste nel trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. Il periodo transitorio riguarda unicamente l'Austria e la Svezia.

### III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

6. Il Consiglio ha sostanzialmente approvato la proposta della Commissione; tuttavia ha leggermente modificato le disposizioni dell'articolo 2. L'Austria e la Svezia adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli altri Stati membri adottano le modalità necessarie.

---

<sup>(1)</sup> GU C 374 del 3.12.1998, pag. 15.

<sup>(2)</sup> Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU C 40 del 15.2.1999, pag. 43.

<sup>(4)</sup> GU C 360 del 23.11.1998, pag. 1.